

INDICE

I. Sul concetto di riservatezza nell'esperienza giuridica secolare

1. *Premessa. Il termine 'riservatezza' tra incertezza dei confini delle formule linguistiche e riconduzione di tali formule alle diverse e mutevoli percezioni storico-sociali della persona e dei suoi bisogni. Per una accezione ampia del concetto di riservatezza.....* 9
2. *Sulla riservatezza come categoria giuridica. I presupposti teorici del liberalismo classico: a) la sostanziale identificazione fra libertà giuridica e libertà negativa; b) la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata. Il fondamento della riservatezza nel quadro di valori degli assetti costituzionali e democratici contemporanei: il rapporto di funzionalità e necessaria coesistenza tra libertà negativa e libertà positiva. La configurazione della riservatezza come diritto: the right to be let alone* 12
3. *La riservatezza come diritto fondamentale ed elemento comune alle diverse culture giuridiche.....* 19
4. *L'oggetto di tutela del diritto alla riservatezza. a) La riservatezza come ius excludendi alios: dal diritto di non condividere qualcosa di sé al diritto di essere lasciati in pace. L'obbligo del segreto come declinazione o corollario del diritto alla riservatezza. Sui rapporti tra riservatezza e segreto* 24
5. (segue): *b) la riservatezza come spazio di libere scelte o personal privacy. La libertà (positiva) di realizzare sé stessi quale matrice di altri diritti. Una inversione di tendenza: la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.....* 31
6. (segue): *c) la riservatezza come data protection o diritto all'autodeterminazione informativa. Le mobili frontiere di tale diritto nell'epoca dei big data e dell'intelligenza artificiale.....* 35
7. *Data protection e fattore religioso. Ragioni di una riflessione sul significato della formula 'riservatezza' nell'ordine giuridico canonico* 42

II. La riservatezza come diritto nell'ordinamento canonico

Sezione prima. Fondamenti

1. *Premessa. Il problema di individuare le matrici della riservatezza nel diritto canonico.....* 57

2. *Ipotesi ricostruttive: a) riservatezza ed utilitas privata in Ecclesia. La tangibile presenza nell'ordine canonico di interessi privati e di spazi di autodeterminazione. Il coinvolgimento attivo di ogni fedele nella sfera pubblica quale esigenza della communio e della sinodalità e la conseguente impossibilità di radicare il concetto canonico di riservatezza sul binomio individuo-comunità, pubblico-privato del liberalismo statale ottocentesco* 58
3. (segue): *b) riservatezza e libertà in Ecclesia. La libertà come bene necessario e costitutivo del singolo e della collettività nella dottrina cristiana. La codificazione di specifici diritti di libertà dei fedeli quali ambiti di azione sottratti a vincoli e condizioni esterne il cui rispetto si sostanzia in un obbligo generico di non ingerenza. L'apparente assonanza tra la struttura di questi diritti e l'idea di libertà come 'libertà di' sottesa alla concezione statale della riservatezza* 65
4. *Fondamenti della riservatezza come bene morale e come bene giuridico in Ecclesia: a) il concetto cristiano di persona e i suoi corollari. In particolare: la dottrina cattolica sul diritto naturale quale dimensione giuridica della legge morale nell'ordine politico e sui diritti naturali quali prerogative originarie dell'uomo e misure delle relazioni interpersonali nella civitas...* 69
5. (segue): *b) dagli insegnamenti di Pio XII sul rapporto tra psicologia e legge morale naturale alla dottrina di Francesco sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Il costante riconoscimento nel magistero sociale cattolico dei diversi profili della riservatezza quali beni necessari per la vita umana. La convergenza tra tale magistero e la riservatezza quale diritto fondamentale ed umano delle Carte costituzionali statali e dell'assetto giuridico internazionale e sovranazionale* 76
6. (segue): *c) il problema del rapporto tra il magistero sociale sulla riservatezza e l'ordine giuridico della Chiesa come problema del rilievo della legge naturale e dello spazio da riconoscere alle sue concretizzazioni in tale ordine*..... 84
7. (segue): *d) il significato concettuale e pratico di una esplicita sanzione dei diritti naturali nell'ordine canonico. Possibili oscillazioni interpretative: dai diritti naturali quali prevalenti strumenti di regolazione delle relazioni intraecclesiali ai diritti naturali quali elementi lesivi della vincolatività soprannaturale che regge i rapporti tra i fedeli. Considerazioni ricostruttive. Il rapporto di funzionalità tra dignità umana, diritti naturali e salus*

- animarum. *La conferma di questo rapporto nella Cost. ap. Pascite gregem Dei*..... 90
8. (segue): *e) la logica della 'selezione' ed il numero limitato di diritti umani esplicitamente codificati come diritti dei battezzati. Il significato di tali diritti quali espressione di un ambito di peculiare operatività dello ius naturae strettamente connesso alla economia della sacralità e della soprannaturalità. In particolare: il diritto alla riservatezza come diritto di ogni uomo in Ecclesia* 96

Sezione seconda. Contenuti

9. *La codificazione della riservatezza come diritto: a) il can. 220 nei lavori preparatori del Codice del 1983. La definizione congiunta di due beni: la buona fama e l'intimità. La parabola della buona fama: da diritto costituzionale dei fedeli formulato in termini positivi ed immediati ad oggetto di un divieto di lesione posto a carico di tutti. La rappresentazione della buona fama come bene naturale la cui protezione richiede un sistema di doveri più che un sistema di diritti. Riflessi di questa rappresentazione sulla enunciazione del diritto alla riservatezza* 101
10. (segue): *b) il diritto e dovere dei fedeli servandi secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis nello Schema canonum Libri II - de Populo Dei del 1977. La revisione dello Schema De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum e il problema di conciliare la possibilità di ricorrere ai periti per accertare l'idoneità fisica e psichica dei novizi con la protezione della riservatezza di questi ultimi. La qualificazione dell'intimitas come diritto inviolabile di ogni persona* 106
11. (segue): *c) considerazioni a margine dei lavori preparatori. Sulla struttura del can. 220. Sull'ambito nel quale viene in rilievo la riservatezza nella seconda codificazione canonica. Sulla specifica valenza assunta dalla riservatezza nei rapporti istituzionali tra società religiosa e società civile*... 110
12. *L'intimitas quale bene giuridico. a) Il problema della esatta individuazione del suo contenuto. L'intimitas come res iusta che appartiene ad ogni persona alla quale è riconosciuta la conseguente facoltà di difenderla. Sulla applicabilità di un modello 'proprietario' della riservatezza nell'ordine canonico* 114

13. (segue): *b) la concezione della intimità canonica quale bene giuridico oggettivo e i suoi corollari. Puntualizzazioni sul rapporto tra libertà e intimità. La libertà è intrinseca alla natura e vocazione trascendente dell'uomo e non può considerarsi, sotto nessun profilo, alternativa alla dignità. In particolare: i nessi concettuali tra intimità e libertà in Ecclesia.....* 117
14. (segue): *il possesso dell'intimitas quale condizione di libertà. Lo ius ad propriam intimitatem tuendam quale diritto a difendersi da ogni forma di coercizione che può privare della facoltà di agire come personale morale. La rivendicazione della libertà di coscienza ed il senso del pudore: frammenti della componente soggettiva del bene intimità.....* 124
15. (segue): *c) il rapporto tra intimità e vita privata: divergenze e convergenze. Un criterio distintivo di fondo: mentre la protezione dell'intimitas prevale, sempre, su una eventuale utilità della società a sapere, il diritto alla conoscenza esclusiva o alla non divulgazione di notizie private è suscettibile di bilanciamento con le esigenze del bene comune. La vita privata quale oggetto dello ius ad propriam intimitatem tuendam di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO.....* 129
16. (segue): *d) i cann. 220 CIC e 23 CCEO quali clausole 'aperte' alla difesa di ciò che nelle molteplici situazioni concrete attiene o è manifestazione del bene riservatezza. L'impatto del diritto alla riservatezza sullo svolgimento del processo matrimoniale canonico. Recenti esiti della incidenza di questo diritto nella giurisprudenza rotale.....* 132
17. (segue): *e) l'intimitas come data protection. Il sistema codiciale canonico, anticipando il principio di accountability del diritto euro-unitario, impedisce la conoscenza e diffusione dei dati personali registrati facendo leva sull'azione responsabile dei soggetti titolari della potestà ecclesiastica. La protezione dei dati personali quale oggetto del diritto particolare.....* 137
18. (segue): *la ratio di fondo della normativa intraecclesiale sui dati personali: difendere l'indipendenza dell'ordine canonico ed il diritto nativo e proprio della Chiesa di acquisire, conservare ed utilizzare informazioni sui fedeli. Il diverso rilievo riconosciuto a tale ratio nei singoli interventi dei legislatori particolari sulla data protection.....* 143
19. (segue): *la frequente riconduzione della disciplina particolare sulla tutela dei dati personali al rispetto del divieto di ledere la buona fama e il rischio di ostacolare l'affermazione dell'intimitas come autonomo bene giuridico nell'ordine canonico. La vera novità apportata dalle norme canoni-*

- che sulla data protection: la protezione delle informazioni non è affidata solo all'autorità ecclesiastica ma passa attraverso l'esercizio di una serie di diritti riconosciuti alla persona cui le informazioni si riferiscono 147*
20. *(segue): profili della normativa particolare sui dati personali che rafforza la giustiziabilità della riservatezza in Ecclesia. In particolare: il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa ad ogni persona fisica, inclusi acattolici e non battezzati, e agli enti dotati o meno di personalità giuridica e la previsione di forme di controllo e tutela della data protection e di strumenti sanzionatori. Oltre i dati personali: i rimedi a protezione dell'intimitas considerata nella pienezza dei suoi contenuti 152*

III. Declinazioni della riservatezza nel diritto penale canonico

1. *Introduzione. a) La materia penale quale privilegiato campo di indagine per la definizione del volto canonico della riservatezza..... 161*
2. *(segue): b) un presupposto concettuale: il segreto quale figura teologica, morale e giuridica strumentale alla riservatezza nella tradizione della Chiesa. Il rapporto tra segreto e riservatezza come rapporto tra contenente e contenuto e tra specie e genere 166*
3. *La ricostruzione del nucleo costitutivo dell'intimitas attraverso gli obblighi di segreto la cui inosservanza è oggetto di intervento penale. a) I delitti di violazione del sigillo sacramentale e del segreto confessionale nel novellato libro VI del CIC e l'intimitas del penitente. Il sistema di reciproci rinforzi tra libertà e riservatezza che caratterizza la disciplina giuridica del sacramento della penitenza..... 172*
4. *(segue): b) i caratteri della riservatezza protetta dal sigillo sacramentale e dal segreto confessionale. L'intrinseca omogeneità di tale bene naturale alle occorrenze del diritto divino positivo e la valenza al contempo pubblica e privata dell'intimitas. La specificità: la riservatezza coinvolta nel sacramento della confessione non è (più) diritto ad un bene da tenere per sé o di cui disporre liberamente. L'offesa alla riservatezza come male oggettivo e la sua tutela graduale, modellata sulla peculiarità sacramentale del colloquio confessionale 182*
5. *(segue): c) l'obbligo penale di conservare il segreto pontificio ed il processo di consolidamento della vigenza, gravità e funzionalità alla istituzione di questa figura di segreto. L'intimitas protetta dal segreto pontificio in funzione del diritto individuale alla buona fama e dell'interesse pubblico*

	ad scandala praevenienda. <i>La derogabilità del segreto pontificio e la conseguente possibilità di bilanciamento della riservatezza tutelata da questa forma di segreto con altri diritti</i>	191
6.	<i>L'Istruzione 'Sulla riservatezza delle cause': l'abolizione o esclusione del segreto pontificio per lo svolgimento di specifiche fasi di gran parte del contenzioso penale canonico. Il depotenziamento del rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza e la conseguente subordinazione dell'intimitas dei singoli al bene (contingente) della Chiesa. L'eventuale ingresso nell'ordine canonico delle formule di bilanciamento tra riservatezza ed altri interessi coniate nell'esperienza statale</i>	201
7.	<i>Una nuova fattispecie delittuosa: la violazione del dovere di dare notizia di un delitto. Il processo di attrazione della interpretazione del concetto di scandalo verso la nozione di trasparenza. Il problema dei margini di compatibilità tra l'obbligo di segnalazione ed il bene riservatezza. a) I presidi formali: richiami alla protezione della immagine, della sfera privata e dei dati personali delle persone offese e delle loro famiglie. Il principio di presunzione di innocenza</i>	208
8.	<i>(segue): b) le questioni sostanziali. La peculiare natura dei delitti di cui dare dettagliata notizia. L'adempimento dell'obbligo di segnalazione quale riduzione del diritto all'intimitas dei fedeli come libertà di e libertà da. La clausola di esenzione dal dovere di segnalazione: ipotesi interpretative e riflessi sull'intimitas</i>	215
9.	<i>Oltre il rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza: la bona fama e l'intimitas nel nuovo Libro VI del CIC. Il processo di astratta valorizzazione del bene naturale buona fama realizzato attraverso una più decisa reazione alla sua violazione. L'assenza di una norma che in modo esplicito e diretto configura l'offesa alla riservatezza come un delitto</i>	224
10.	<i>Considerazioni conclusive</i>	234
	Bibliografia	241
	Indice onomastico	275